

CITTÀ DI DALMINE

(Provincia di Bergamo)

REPERTORIO ATTI INTERNI N. 572

Convenzione tra il Comune di Dalmine, Levate e Osio Sopra per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di gennaio-----

-----TRA-----

1) il Comune di Dalmine, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Alessio Lorella, avente sede a Dalmine (BG) in Piazza Libertà n. 1, in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30 novembre 2017;-----

2) il Comune di Levate, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Bruletti Federica, avente sede a Levate (BG) in Piazza Roma n. 13 , in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dell'11 novembre 2017;-----

3) il Comune di Osio Sopra, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gregori Piergiorgio, avente sede a Osio Sopra (BG) in Piazza Garibaldi n. 1, in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28 novembre 2017;-----

-----PREMESSO CHE:-----

- con deliberazioni del Consiglio comunale di Dalmine n. 105 del 16 dicembre 2015 e del Consiglio comunale di Levate n. 34 del 17 dicembre 2015 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Dalmine e il Comune di Levate, ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, della quale il Comune di Dalmine ha assunto il ruolo di capofila.-----

- Con deliberazioni del Consiglio comunale di Dalmine n. 29 del 5 giugno 2017 e



IL SINDACO

FEDERICA BRULETTI

Federica

IL SINDACO

Arch. Pier Giorgio Gregori

Pier Giorgio



IL SINDACO

Lorella Alessio

Lorella



n. 21 del 27 giugno 2017 del Consiglio Comunale di Osio Sopra, è stato approvato l'ampliamento della Centrale Unica di Committenza anche alla partecipazione del Comune di Osio Sopra (BG).-----

- L'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del nuovo codice di contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che ha sostituito il previgente D.Lgs. n. 163/2006, prevede testualmente che:-----

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.-----

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'art. 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le

stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui presente codice.-----

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.-----

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:-----

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;-----

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;-----

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.-----

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia....."-----



IL SINDACO

FEDERICA SPARETTI
Fedrica

IL SINDACO

Arch. Pier Giorgio Gregori

Alto



IL SINDACO
Lorenzo

Lorenzo



- Nonostante il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 affidi all'ANAC il ruolo di selezionare le caratteristiche delle Centrali Uniche di Committenza, la mancanza dei criteri di qualificazione, che avrebbero dovuto essere stabiliti con un apposito decreto ad oggi non ancora emanato, ha fatto sì che la costituita CUC associata tra i Comuni di Dalmine, Levate e Osio Sopra continuasse a svolgere - con soddisfazione degli Enti associati e con professionalità, efficienza ed efficacia - le attività di stazione appaltante, confidando di superare il giudizio dell'ANAC, cui verrà sottoposta, in relazione ai requisiti di base e di premialità per continuare a svolgere tale attività. -----

- Ad oggi, non essendo ancora noti i criteri ministeriali di qualificazione e tenuto conto della già programmata attività, i Comuni Dalmine, Levate e Osio Sopra intendono confermare la costituita Centrale Unica di Committenza proseguendo la gestione associata . -----

-----VISTE-----

- le manifestazioni di volontà dei Comuni di Dalmine, Levate e Osio Sopra di rinnovare la convenzione per l'ulteriore biennio 2018-2019, determinando la scadenza naturale con il 31 dicembre 2019.-----

-----CONSIDERATO CHE-----

- la presente convenzione è espressione dei rapporti di collaborazione esistenti tra i Comuni di Dalmine, Levate e Osio Sopra;-----

- la convenzione persegue la finalità di razionalizzare e uniformare le procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e di fornitura di beni e servizi attraverso la costituzione di una struttura unitaria qualificata e che dia comunque ampie garanzie di legalità e di trasparenza.-----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 – Oggetto della convenzione-----

1. Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.-----
2. La presente convenzione disciplina le attività della Centrale di Committenza, già istituita ai sensi dell'allora vigente art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, tra i Comuni di Dalmine, Levate e Osio Sopra.-----

Art. 2 – Comune capofila-----

1. Il Comune di Dalmine assume il ruolo di ente capofila della presente convenzione e svolge tutti i compiti necessari per la sua attuazione.-----
2. Il Comune di Dalmine, quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016, svolge conseguentemente le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi per proprio conto e per quelli richiesti e destinati al Comune associato.-----

Art. 3 – Ambito territoriale e di operatività-----

1. L'ambito territoriale della gestione associata di cui alla presente convenzione corrisponde al territorio amministrativo dei Comuni firmatari della convenzione.-----
2. La presente convenzione non si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni non disciplinate, neppure parzialmente, dal D.Lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'ANAC n. 11/2015.-----

Art. 4 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di



IL SINDACO

FEDERICA BIANCHI
Feduca

IL SINDACO

Adm. Pier Giorgio Geronzi
Pier Giorgio Geronzi



IL SINDACO

Luigi Alasio



acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento-----

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale.-----

Art. 5 - Affidamenti per acquisizioni di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro mediante procedure tradizionali-----

1. Ai sensi dell'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del Codice di contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, che ha sostituito il previgente D.Lgs. n. 163/2006, i Comuni associati, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.-----

Art. 6 – Attività e servizi della Centrale di Committenza-----

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:-----
 - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti

- dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;-----
- b) collabora con l'ente aderente nella procedura di gara per la scelta del contraente;-----
- c) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, i requisiti di partecipazione, il metodo di individuazione del contraente, il criterio di aggiudicazione;-----
- d) definisce, in caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;-----
- e) richiede il CIG (codice identificativo di gara) attraverso il soggetto nominato Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;---
- f) provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità stessa;-----
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, lett. d);-----
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;-----
- i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;-----
- j) redige i verbali di gara e provvede all'aggiudicazione provvisoria;-----
- k) effettua gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa,



anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, anche attraverso il

Responsabile di procedimento della fase di affidamento;-----

l) provvede alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 76 del Codice dei Contratti, sia per la fase successiva all'aggiudicazione definitiva sia alla stipula contrattuale, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;-----

m) cura la fase della post-informazione dell'esito di gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;-----

n) attraverso il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, forma e trasmette le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. s) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e fino alla fase di aggiudicazione provvisoria, ivi compresa la comunicazione ai concorrenti di cui al comma 5, lett. a) e b), dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;-----

o) assume ogni decisione di carattere giuridico-amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare il bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ammissione od esclusione dei concorrenti).-----

2. La Centrale di Committenza acquisisce dagli enti aderenti i piani triennali e annuali dei lavori pubblici e i programmi relativi a forniture e servizi, al fine di addivenire ad una programmazione annuale concordata con gli enti afferenti.---

3. I tempi di elaborazione dei documenti dipendono dalla tipologia di procedura, dalla programmazione dell'attività effettuata congiuntamente e dalle modalità di collaborazione stabilite tra i rispettivi enti.-----

Art. 7 – Attività che restano nella competenza dell'ente aderente-----

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:-----

- a) le attività di individuazione delle opere, servizi e forniture da realizzare;-
- b) la nomina del responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per le fasi di progettazione ed esecuzione;-----
- c) l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP);-----
- d) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto;-----
- e) l'adozione della determinazione a contrarre che approvi i documenti propedeutici alla gara (capitolato, schema contratto, quadro economico e documenti relativi alla sicurezza);-----
- f) la determinazione di aggiudicazione definitiva;-----
- g) la stipula del contratto d'appalto;-----
- h) la direzione dei lavori, fatta salva la necessità di esperire procedura di gara per la direzione lavori;-----
- i) la collaudazione statica e tecnico-amministrativo delle opere e tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e dai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;-----
- j) le comunicazioni delle notizie all'ANAC post aggiudicazione.-----

2. L'ente aderente trasmette i piani annuali e triennali dei lavori pubblici e i programmi per forniture e servizi.-----

3. L'ente aderente trasmette i documenti di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo alla Centrale di Committenza al fine di attivare la procedura di gara.-----

4. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della Centrale di Committenza



IL SINDACO

FEDERICA BRUNETTI

Federica Brunetti

IL SINDACO

Arch. Pier Giorgio Gregori

Pier Giorgio Gregori

IL SINDACO

Luigi Maffei

Luigi Maffei



nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto, varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).-----

5. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, le integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Centrale di Committenza, così come definiti all'art. 6.-----

6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dovuti per l'intervento di eventuali componenti esperti esterni alla Centrale stessa.-----

Art. 8 – Responsabile della Centrale di Committenza-----

1. Le funzioni di Centrale Unica di Committenza sono svolte dal Comune di Dalmine.-----

2. Le funzioni di Responsabile della Centrale sono svolte dal dipendente titolare di posizione organizzativa incardinato presso l'ente capo-fila responsabile del servizio contratti.-----

Art. 9 – Commissioni di Gara-----

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.-----

2. La commissione è costituita da un numero di tre commissari e, nei casi di maggiore complessità, non superiore a cinque, individuato dal Responsabile della CUC e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.-----

3. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.-----

4. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.-----

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.-----

Art. 10 – Informatizzazione del sistema della Stazione Unica Appaltante-----

All'interno del sito web del Comune di Dalmine è inserito un apposito profilo dedicato alla Centrale di Committenza, entro il quale si trovano le seguenti sezioni dedicate:-----

- contratti e convenzioni attive;-----

- gare in corso di svolgimento.-----

Art. 11 – Risorse per la gestione associata, apporti finanziari e garanzie-----

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.-----

2. Il costo dei servizi della Centrale di Committenza è costituito prevalentemente dalle spese per l'espletamento delle procedure e per il funzionamento della struttura amministrativa costituite dai "costi generali" (riguardanti principalmente: ore/lavoro e formazione personale, utilizzazione hardware e software) e dai "costi diretti", ossia le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, compensi ai membri esterni delle Commissioni aggiudicatrice etc).-----

IL SINDACO

FEDERICA BIANCHI

Federica B.



IL SINDACO

Pier Giorgio Gargori

Pier Giorgio Gargori



IL SINDACO

Luca Alessio

Luca Alessio



3. Per i costi diretti derivanti dalle procedure richieste dal Comune di Osio Sopra, unitamente agli atti per attivare la procedura di gara l'ente aderente provvede a trasferire alla Centrale Unica di Committenza le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento della gara. Per i costi generali, i Comuni di Levate e Osio Sopra corrisponderanno la somma forfetaria stabilita in euro 500,00 ciascuno.

In caso di rinnovo della Convenzione la Conferenza dei Sindaci potrà valutare in base all'effettivo carico di lavoro, la spesa da rimborsare a titolo di spesa per il personale dedicato dell'ufficio e alla gestione della struttura dal secondo anno.

Il versamento alla Centrale Unica di Committenza della quota annua a proprio carico a titolo di costi generali avverrà in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. -----

4. Qualora la Centrale si trovi ad operare un'unica procedura di gara per i Comuni associati, i costi diretti così come le eventuali acquisizioni della cauzione provvisoria o della relativa sanzione verranno attribuiti ai Comuni in proporzione al valore dell'appalto di propria competenza.-----

Art. 12 – Dotazione del personale-----

1. Per l'espletamento delle procedure amministrative e di gara richieste dai Comuni di Levate e Osio Sopra, questi ultimi metteranno a disposizione della Centrale di Committenza una propria risorsa. Le modalità di utilizzazione formeranno oggetto di specifici accordi assunti per ogni procedura di gara.-----

Art. 13 - Conferenza dei Sindaci-----

1. I Comuni aderenti concordano di costituire l'organismo di consultazione ed indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione stessa.-----

2. L'organo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti. Presiede le sedute il

Sindaco del Comune capofila.-----

3. Competono alla conferenza in particolare:-----

a) l'approvazione della pianificazione delle attività della Centrale di Committenza in funzione delle esigenze delle Amministrazioni partecipanti e dell'ottimizzazione delle attività;-----

b) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla Centrale di Committenza, sulla base dei rapporti periodici forniti dal suo responsabile. L'analisi deve mettere in evidenza i risultati conseguiti dalla gestione associata.-----

4. Alle sedute della Conferenza partecipano il Dirigente dell'area in cui è incardinato il servizio ed il Responsabile di procedimento della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato.-----

Art. 14 – Durata-----

1. La presente convenzione è valida per il biennio 2018-2019 con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti e termine col 31 dicembre 2019. Ove sussistano i presupposti, la Convenzione potrà essere rinnovata, previo apposito atto deliberativo dei Comuni partecipanti.-----

2. Qualora, successivamente alla data di sottoscrizione di questa convenzione, intervengano norme nella materia oggetto della presente convenzione con le quali si fa salva la possibilità per l'ente aderente di non avvalersi obbligatoriamente dell'operato della centrale stessa, i Comuni di Dalmine, Levate e Osio Sopra potranno procedere anche in modo autonomo.-----

Art. 15 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale-----

1. La convenzione cessa, per scadenza naturale al termine della durata o,



IL SINDACO
FEDERICA BROWATI

Federica Browati

IL SINDACO
Aldo Pini

Aldo Pini



IL SINDACO
Lorenzo Messio

Lorenzo Messio



anticipatamente, per espressa volontà deliberata da uno dei due Consigli comunali degli enti convenzionati.-----

2. Il recesso anticipato di un Comune è comunicato all'altro Comune con un preavviso di almeno tre mesi.-----

3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni aderenti, la convenzione, salvo diverso accordo tra le parti, rimarrà operante fino allo scadere del termine di preavviso di cui al precedente comma 2.-----

Art. 16 – Contenzioso relativo alle procedure di gara-----

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza della Centrale di Committenza fino all'aggiudicazione provvisoria. In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'ente, la Centrale cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte e decide, sentito il R.U.P. del Comune.-----

2. Gli oneri economici, eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1., restano a carico dell'Ente aderente, che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 ed, a tal fine, inserite nel quadro economico.-----

Art. 17 – Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione-----

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla

giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 18 – Esenzione per bollo e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e potrà essere registrato solo in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto composto da numero quattordici pagine intere a video e quanto di questa quindicesima, redatto mediante l'uso e il controllo degli strumenti informatici, viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e conferma.

Il Sindaco del Comune di Dalmine

(Lorella Alessio)



Il Sindaco del Comune di Levate

(Federica Bruletti)



Il Sindaco del Comune di Osio Sopra

(Piergiorgio Gregori)

